

**Proponente****ECOLFER SRL****Sede legale**

Via Lino Zecchetto, 29/31
30020 Santo Stino di Livenza - Loc. La Salute di Livenza (VE)

Ubicazione impianto

Via Lino Zecchetto, 29/31 - 30020 - La Salute di Livenza (VE)
Censuario di Santo Stino di Livenza, Foglio 39, Mappali 168 - 236

Progetto

INCREMENTO DI POTENZIALITA' DI UN IMPIANTO RECUPERO DI RIFIUTI CON PRODUZIONE DI CSS

**Verifica di assoggettabilità a procedura
di VIA ex art. 20 Dlgs 152/06**

Oggetto**ALLEGATI DOCUMENTALI****Progettista****Proponente****Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE**

P.zza Rizzo 51/1 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel 0421222553 - Fax 04211880213 - Web www.studiodianese.it
E-Mail m.dianese@studiodianese.it - E-Mail certificata m.dianese@pec.it - Account Skype mdianese

Pratica Prot. N. 023.16-001.An - Revisione N. Rev. 0 - Giugno 2016 - Nome file Progetto v0.0.dwg.dwg

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI

1. Determinazione N. 1539/2016 del 20/05/2016 – Prot. 44114-12 del 20/05/2016
2. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma ISO 9001:2008
3. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma 14001:2004
4. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Norma OHSAS 18001:2007
5. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Regolamento (UE) N. 333/2011
6. Certificazione ECOLFER S.r.l. – Regolamento (UE) N. 715/2013



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1539 / 2016

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOLFER S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN VIA LINO ZECCHETTO 29/31 LA SALUTE DI LIVENZA 30020 SANTO STINO DI LIVENZA VE IDENTIFICATO AL FOGLIO 39 MAPPALI 168-236.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- v. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xi. l'art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- xii. l'art. 183 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 che definisce il combustibile solido secondario (CSS) come "il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni.....";
- xiii. la norma UNI EN 15359 norma tecnica sulla classificazione e sulle specifiche dei CSS;
- xiv. le Linee Guida n. 11 del Comitato Termotecnico Italiano (edizione settembre 2012) e la Raccomandazione n. 8 del Comitato Termotecnico Italiano (edizione maggio 2012);
- xv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- xvi. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xvii. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/206 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- xviii. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- xix. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- xx. il Regolamento Ue 1079/2012/Ue "Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- xxi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- xxii. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xxiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxiv. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- xxv. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- xxvi. l'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che recita testualmente: "*Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*" mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: "*Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici*"

xxvii. L'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - posto in salvaguardia dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione 29 settembre 2009, n. 2884 del 27 ottobre 2009 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 88 della Regione stessa) – che recita testualmente: “1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico; ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...)”.

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con autorizzazione provinciale prot. n. 1190 del 13.01.2010 e ss.mm.ii. è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto della ditta ECOLFER Srl sito in via L. Zecchetto n. 29/31 – S. Stino di Livenza (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R4- R4- R5- R12- R13- e D15 degli

allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 2 e comma 8;

Visto che con provvedimento prot. n. 36794 del 18/06/2010 è stata integrata la tabella dei codici CER conferibili e modificato l'art.4 dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 1190 del 13.01.2010.

Visto che con provvedimento prot. n. 30965 del 5/04/2012 con il quale è stato autorizzato l'inserimento di un tritratore e di un deferizzatore, secondo l'istanza acquisita con prot. 95413 del 13.12.2011, prescrivendo l'esecuzione del collaudo funzionale e l'esecuzione di una campagna di misurazione della qualità dell'aria e una verifica dei livelli di rumorosità e stabilendo che il provvedimento avrà efficacia di autorizzazione definitiva dopo la formale accettazione del collaudo.

Visto che con il medesimo provvedimento prot. n. 30965 del 5/04/2012, rettificato con prot. 33613 del 16/4/2012, si specificavano in dettaglio le operazioni R12 autorizzate presso l'impianto, si definivano criteri per la caratterizzazione di alcuni rifiuti con codice a specchio in deroga al punto 21 dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 1190 del 13.01.2010 e si precisavano le modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività.

Visto che con provvedimento prot. n. 56237 del 20/06/12 è stata integrata l'operazione R12^{SC} "selezione e cernita" con alcune le tipologie di rifiuti integrando altresì l'elenco dei rifiuti conferibili presso l'impianto.

Visto che con provvedimento prot. n. 42591 del 10/05/2013 sono state integrate le operazioni di recupero previste all'art. 5) del provvedimento prot. n. 30965/2012 e s.m.i. con l'operazione R12^{MI} "miscelazione" per alcuni raggruppamenti di rifiuti ed integrato l'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto.

Visto che con nota acquisita al prot. n. 52251 del 24/06/2014 Ecolfer Srl ha comunicato la nuova identificazione catastale dell'impianto, al Fg. 39 mappali 168-236.

Visto che con provvedimento prot. n. 60811 del 18/07/2014 è stata approvata la modifica sostanziale dell'impianto, secondo l'istanza presentata in data 04/03/2014, di cui al prot. n. 17907 e alle successive integrazioni citate in premessa al medesimo provvedimento, relativamente agli interventi di seguito elencati:

- a) l'installazione (a valle delle diverse sezioni tecnologiche già operative in impianto) di un lettore ottico (per la separazione di frazioni plastiche e metalliche) e di un tritratore per la raffinazione del CSS;
- b) la realizzazione di n. 3 box-silos per lo stoccaggio in lotti distinti del CSS prodotto;
- c) l'allestimento di una piccola area per la formazione e detenzione dei campioni di CSS da sottoporre a classificazione;
- d) lo spostamento o la riorganizzazione (revamping) della linea di selezione rifiuti già autorizzata;
- e) lo spostamento (classificabile come variante non sostanziale) del sistema di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera già autorizzato con Decreto di autorizzazione all'esercizio Prot. N. 1190 del 13.01.2010 e corrispondente al Camino n. 1.

Visto che con nota prot. 42595 del 23/5/2014 è stato acquisito il Piano di Gestione Operativa.

Visto che con il provvedimento prot. n. 60811 del 18/07/2014 è stata aumentata la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi stoccabili presso l'impianto a decorrere dall'avvio dell'esercizio provvisorio.

Visto che con provvedimento prot. n. 74152 del 9/09/2014 l'autorizzazione all'esercizio è stata integrata con l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui provenienti dall'impianto.

Visto che con il provvedimento prot. n. 7765 del 30/1/2014, visti gli esiti del collaudo acquisito con prot. 59508 del 01/07/2013 unitamente alla verifica delle emissioni acustiche delle principali sorgenti installate e una campagna di misurazione della qualità dell'aria in regime di massimo utilizzo dell'impianto, è stato confermato l'esercizio della modifica sostanziale autorizzata con il provvedimento prot. 30695 del 5/4/2012, modificando la planimetria e autorizzando l'operazione di recupero R12^{SC} "selezione e cernita" sui CER 020104 "rifiuti plastici" limitatamente a rifiuti provenienti dalla raccolta integrata dei rifiuti agricoli (quali teli per serre, teli per pacciamature, reti antigrandine, tubi di irrigazione, spaghi e reggette) e 150109 "imballaggi in materiali tessili" limitatamente ai sacconi di polipropilene che al loro interno hanno un sacco in polietilene.

Visto che con prot. n. 25049 del 24.03.2015 è stata comunicata l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste con il provvedimento prot. n. 60811 del 18/07/2014 con il quale è stata approvata la modifica sostanziale dell'impianto per la produzione di CSS e prot. n. 74152 del 9/09/2014 per l'integrazione con l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 65212 del 4.08.2015, la Ditta ha trasmesso il Piano di Collaudo previsto al punto 5 lettera f della determina prot. n. 60811 del 18/07/2014, redatto anche in relazione a quanto contenuto nella determina prot. n. 74152 del 9/09/2014, con il cronoprogramma delle attività previste.

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 65215 del 4.08.2015, la Ditta ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio con l'assetto approvato al provvedimento prot. n. 60811 del 18/07/2014 precisando che le garanzie finanziarie sono state già formalmente accettate e allegando:

- la dichiarazione del Direttore dei lavori ing. Jacopo Sarti di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato ad esclusione di alcune varianti non sostanziali all'impianto CSS, all'impianto di selezione ed all'impianto di aspirazione e trattamento aria;
- il certificato di collaudo delle aree di stoccaggio a firma dell'ing. Francesco Chiacchiaretta;
- documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, con attestazione del Comando provinciale dei VVF n. 15624 del 21/7/2015 di completezza formale della SCIA presentata per le attività n. 44.3.C e 34.1.B, valida fino al 16/7/2020;
- conferma di Battistella Katia quale tecnico responsabile della gestione dell'impianto, e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006;
- il Piano di collaudo.

Visto che con prot. 69068 del 19/8/2015 sono stati acquisiti gli esiti del controllo effettuato dall'ARPAV in data 28/5/2015, dal quale non sono emerse irregolarità.

Vista la comunicazione prot. 69426 del 20/8/2015 di effettuazione dei campionamenti alle emissioni per i camini n. 1 e 3.

Vista la nota prot. 77699 del 21/9/2015 con cui la Ditta comunica di codificare come R12^{CSS} le operazioni effettuate sui rifiuti avviati alla linea di produzione di CSS, per garantire maggiore tracciabilità e chiede di introdurre tale codifica nel futuro provvedimento autorizzativo.

Vista la nota prot. 86499 del 21/10/2015 con cui è stata comunicata la data dei campionamenti e misure strumentali previsti dal piano di collaudo.

Visto che in data 1.02.2016 è stata acquisita agli atti con prot. n.7859 l'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in riferimento al provvedimento prot. 60811 del 18/7/2014, allegando il certificato del collaudo tecnico-funzionale dell'impianto redatto dall'ing. Francesco Chiacchiaretta comprensivo della misurazione del rumore, l'analisi delle emissioni del camino n. 1, mentre per le acque di scarico si rinviava all'analisi effettuata da ARPAV in data 14/10/2016. Alla nota si allegava un elenco riepilogativo dei rifiuti ammessi all'impianto con relative operazioni effettuabili.

Vista l'annotazione di servizio relativa all'intervento del 14/10/2015, acquisita con prot. 9447 del 4/2/2016, con la quale ARPAV comunica gli esiti di un controllo analitico alle acque di scarico meteoriche di dilavamento delle aree scoperte, evidenziando il rispetto dei limiti per i parametri previsti, e segnalando l'opportunità di integrare gli autocontrolli a carico della ditta con i parametri Metalli pesanti (Pb, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd) da svolgersi con la frequenza richiesta.

Visto che con prot. 20330 del 8/3/2016 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, comunicando che con l'occasione si sarebbe provveduto ad unificare tutti i provvedimenti integrativi dell'autorizzazione all'esercizio prot. 1190/2010 in un unico provvedimento e richiedendo la formalizzazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio sottoscritta dal legale rappresentante.

Vista la nota del 23/3/2016, acquisita con prot. 40367 del 9.05.2016, con la quale l'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, in risposta alla richiesta dell'8/3/2016, visto che il collaudo sia stato su CSS ottenuto da lotti prodotti da lavorazioni effettuate su un unico CER 191204 in ingresso e considerata invece la variabilità dello scarto ottenibile dal trattamento delle diverse tipologie di rifiuti in ingresso, propone di prescrivere la trasmissione da parte della ditta di un rapporto semestrale di sintesi, per il primo anno di produzione, in cui vengano illustrate:

- le tipologie di rifiuti avviati alla produzione di CSS, il loro quantitativo e l'origine;
- le classificazioni dei lotti di CSS prodotto e le loro caratterizzazioni con riferimento anche al periodo di produzione e ai CER di ingresso alla produzione, al fine di verificare le eventuali variazioni nelle caratteristiche dei lotti di produzione.

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 31304 del 12.04.2016, la ditta ha trasmesso formale richiesta di autorizzazione all'esercizio sottoscritta dal legale rappresentante, nonché una integrazione del collaudo a firma dell'ing. Francesco Chiacchiaretta, nella quale viene descritto a titolo esemplificativo un lotto di CSS prodotto con riferimento ai rifiuti in ingresso che ne hanno portato alla formazione e da cui si evince che il CSS è ottenuto a partire da diverse tipologie di rifiuti.

Visto che la ditta è in possesso di certificazione ISO14001 con scadenza il 13/7/2017 e certificazioni ai sensi Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 con scadenza il 17/3/2017.

Visto che con numeri di serie 01122214190323 e 01122214190312 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 7859 del 1.02.2016 ritenendo però di codificare l'operazione di produzione di CSS come R3^{CSS}, e di prescrivere alla ditta di trasmettere per il primo anno con cadenza semestrale un rapporto di sintesi nel quale vengano illustrate: 1) le tipologie di rifiuti avviati alla produzione di CSS il loro quantitativo e l'origine 2) le classificazioni dei lotti di CSS prodotto e le loro caratterizzazioni con riferimento anche al periodo di produzione questo al fine di verificare le eventuali variazioni nelle caratteristiche dei lotti di produzione.

Ritenuto altresì di unificare tutti i provvedimenti integrativi dell'autorizzazione all'esercizio prot. 1190/2010 in un unico provvedimento, precisando le operazioni effettuabili presso l'impianto ed i rifiuti conferibili in accordo con le autorizzazioni rilasciate nel tempo per l'esercizio dell'impianto e sostituite dalla presente.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 1/5/2016. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento

DETERMINA

- 1) La ditta ECOLFER S.r.l. (C.F. 02561610276) con sede legale in Via Lino Zecchetto 29/31 La Salute di Livenza - 30020 SANTO STINO DI LIVENZA VE è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti in Via Lino Zecchetto 29/31 La Salute di Livenza - 30020 SANTO STINO DI LIVENZA VE identificato al Foglio 39 mappali 168-236, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R3: Selezione e cernita,, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di carta conforme alle specifiche UNI EN-643, legno conforme alle specifiche delle CCIAA di Milano e Bolzano e plastica conforme alle norme UNIPLAST;

R3^{CSS}: Raffinazione di rifiuti derivanti dalle operazioni autorizzate presso l'impianto, per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario (rifiuto identificato dai CER 191210 oppure 191212) conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359;

R4: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, per con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;

R5: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di Vetro Pronto Forno (VPF) in conformità al Regolamento U.E. 1179/2012/UE;

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, come specificato nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento;

R12^{EI}: Eliminazione delle frazioni estranee;

R12^A: Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ma diverse caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

R12^{MI}: Miscelazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato al punto 21), al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;

R12^{RV}: Riduzione volumetrica;

R12^{DR}: Disimballaggio/riconfezionamento;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare per i rifiuti in ingresso e per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento ha validità fino al **31/12/2019** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 3) **Entro 30 giorni** dalla trasmissione del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al provvedimento medesimo. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 4) Dovrà essere trasmessa, **con cadenza semestrale a partire dalla data del presente provvedimento**, per il primo anno di produzione di CSS, una relazione di sintesi riportante:
 - le tipologie di rifiuti avviati alla produzione di CSS, il loro quantitativo e l'origine;
 - le classificazioni dei lotti di CSS prodotto e le loro caratterizzazioni con riferimento anche al periodo di produzione e ai CER di ingresso alla produzione.
- 5) **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 6) **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, riducendo i quantitativi di rifiuti stoccati nei limiti coperti dal massimale garantito.
- 7) **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 8) La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 9) **Entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.

RIFIUTI

- 10) Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Le operazioni R12^{SC} ammesse e le frazioni ottenute sono quelle riportate nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento.
- 11) La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in ingresso è di **40 tonnellate di rifiuti pericolosi** (ricevuti da terzi e/o prodotti) e di **1100 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (di cui al massimo 950 tonnellate prodotte in impianto).
- 12) La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **100 tonnellate/giorno**.
- 13) La potenzialità massima di produzione di CSS dell'impianto è di **27 tonnellate/giorno e 8.000 tonnellate/anno**.
- 14) Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 15) L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 16) L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 17) L'operazione di recupero (R5) del vetro è autorizzata subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 1179/2012/UE. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia entro 30 giorni dall'ottenimento.
- 18) L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 19) L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER di cui alle tabelle allegate al presente provvedimento.
- 20) L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 21) L'operazione di R12^{MI}, consistente nella miscelazione, è consentita, per i rifiuti in seguito riportati, nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico:

Codice CER	Descrizione
<i>Rifiuti plastici</i>	
07.02.1 3	<i>rifiuti plastici</i>
17.02.0 3	<i>plastica</i>
19.12.0 4	<i>plastica e gomma</i>
20.01.3 9	<i>plastica</i>
<i>Rifiuti legnosi</i>	
030105	<i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</i>
15.01.0 3	<i>imballaggi in legno</i>
17.02.0 1	<i>legno</i>
20.01.3 8	<i>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i>

- 22) Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.04 e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine
- 23) Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti plastici sarà attribuito il codice CER 191204, mentre a quelli ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti legnosi sarà attribuito il codice CER 191207.

24) Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:

- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- le operazioni di miscelazione sono condotte con la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
- dalla registrazioni sul registro di carico/scarico, di cui all'art. 190 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di recupero;
- le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.;
- non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.

25) Le operazioni di adeguamento volumetrico (R12^{RV}) potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella allegata al presente provvedimento, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.

26) Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

27) Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

28) I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

29) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

30) In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:

- CER 080318 e 160216 (limitatamente alle cartucce di toner), possono essere accompagnati dalle relative schede tecniche non necessitando di analisi chimiche;

- CER 160214 e 160216 (non toner), possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto” per i cavi attualmente in commercio conferimento in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica, cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa, conferimento se accompagnati da certificazione analitica;
 - CER 200136 (RAEE) conferimento con esenzione dall’obbligo di caratterizzazione analitica in ingresso.
- 31) I rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, stoccabili presso l’impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 11, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 11. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
 - 32) I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio” prodotti dall’impianto dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima definita dalla capacità delle aree di stoccaggio preposte.
 - 33) Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.
 - 34) La ditta deve ottenere CSS secondo quanto previsto dall’art. 183 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 e dalle relative norme tecniche. Ai fini della classificazione e della specificazione la ditta dovrà riferirsi alla norma UNI EN 15359.
 - 35) Qualora i materiali non risultino classificabili come CSS gli stessi potranno essere nuovamente posti a trattamento oppure smaltiti e/o recuperati come rifiuti esitati dal processo di trattamento.
 - 36) Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime secondarie prodotte dall’impianto alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
 - 37) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l’impianto ed esibita a richiesta dell’organo di controllo.
 - 38) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
 - 39) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo.
 - 40) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
 - 41) Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell’art. 201 comma 4 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi.
 - 42) I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere

prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.

- 43) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 44) Dovrà essere comunicata, via fax/PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 45) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 46) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 47) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

- 48) I rifiuti identificati dal CER 200201 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.
- 49) I rifiuti identificati dal codice CER 200108 possono essere stoccati in contenitori chiusi per un tempo massimo di 48 ore lavorative.
- 50) Il CSS rifiuto potrà essere stoccato solo all'interno degli appositi box-silos (con capacità di 50 tonnellate ciascuno) individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento per uno stoccaggio massimo di 150 tonnellate.
- 51) Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente punto.
- 52) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 53) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 54) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 55) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 56) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 57) I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 58) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

- 59) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 60) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 61) I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

SCARICHI

- 62) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- 63) L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce anche autorizzazione allo scarico nella condotta acque comunale acque bianche a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 64) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
- 65) La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 - vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
- 66) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, metalli pesanti (Pb, Cu, Zn, Fe, Ni, Cd).
- 67) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 68) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 4; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- 69) A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare

preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 70) La Società ECOLFER S.r.l. è autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dai camini n. 1 e 3.
- 71) Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. diminuite del 30%. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino n.)	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e cernita (Fase 1.1.1)	Polveri totali	70
3	Trattamento frazioni leggere	Polveri totali	73

- 72) La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 30 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
- 73) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
- 74) I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto.
- 75) L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- 76) La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento.
- 77) Gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs. 152/06.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 78) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 79) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 80) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

- 81) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 82) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 83) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 84) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 85) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 86) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 87) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 88) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- 89) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di SANTO STINO DI LIVENZA (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 90) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 91) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 92) Le autorizzazioni all'esercizio prot. n. 1190 del 13.01.2010, prot. 36794 del 18/6/2012, prot. 30965 del 5/4/2012, prot. 33613 del 16/4/2012, prot. 56237 del 20/6/2012, prot. 42591 del 10/5/2013, prot. 74152 del 9/9/2014 e prot. 7765 del 30/1/2014 sono revocate e sostituite dal presente provvedimento.
- 93) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 94) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 95) Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta ECOLFER S.r.l., al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di SANTO STINO DI LIVENZA VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI												
01 04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi												
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407					x		x	x				
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07					x		x	x				
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI												
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca												
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)					x	x	x	x	x			x
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura					x	x	x					x
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x				x		x	x				
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08	x				x		x	x				
02 01 10	Rifiuti metallici			x		x	x	x	x				
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale												
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa												
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia												
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione												
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x				x	x	x	x				x
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE												
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili												
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero		x			x		x	x				
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		x			x		x	x			x	
03 03	Rifiuti della produzione e della produzione di polpa, carta e cartone												
03 03 01	Scarti di corteccia di legna		x			x		x	x				
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			x		x		x	x				
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		x	x		x		x	x				
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE												
04 02	Rifiuti dell'industria tessile												
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)					x	x	x	x				x
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze					x	x	x	x				x
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate					x	x	x	x				x

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI												
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali												
07 02 13	Rifiuti plastici					x	x	x	x			x	x
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA												
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa												
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x				x		x	x		x		
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI												
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio												
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie			x		x		x	x				
10 02 02	Scorie non trattate			x		x		x	x				
10 02 10	Scaglie di laminazione			x		x		x	x				
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi												
10 08 04	polveri e particolato					x		x	x				
10 08 09	Altre scorie					x		x	x				
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi												
10 09 03	Scorie di fusione			x		x		x	x				
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05			x		x		x	x				
10 10	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi												
10 10 03	Scorie di fusione			x		x		x	x				
10 10 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05					x		x	x				
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro												
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro					x		x	x				
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11					x	x	x	x				
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali												
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10					x		x	x				
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento					x		x	x				
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA												
11 05	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo												
11 05 01	Zinco solido					x		x	x				
11 05 02	Ceneri di zinco					x		x	x				
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA												
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche												
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			x		x	x	x	x				
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi			x		x		x	x				
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			x		x		x	x				
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			x		x		x	x				
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici					x	x	x	x				x

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
12 01 13	Rifiuti di saldatura					x		x	x				
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116					x		x	x				
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti intesi come "materiali metallici (sfridi, scaglie, ritagli di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, cascami di barre, profili, lamiere, rottami ferrosi, ecc.) provenienti da officine e aziende metal meccaniche non contaminati da oli"			x		x	x	x	x				
13	OLI ESURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)												
13 01	Scarti di oli per circuiti idraulici												
13 01 05*	Emulsioni non clorurate	x				x			x				
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x				x			x				
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x				x			x				
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici	x				x			x				
13 02	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti												
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x				x			x				
13 02 05*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x				x			x				
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	x				x			x				
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile	x				x			x				
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x				x			x				
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)												
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)												
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
15 01 02	Imballaggi in plastica		x			x	x	x	x	x	x		x
15 01 03	Imballaggi in legno		x			x	x	x	x	x		x	x
15 01 04	Imballaggi metallici			x		x	x	x	x	x			x
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi					x	x	x	x	x	x		x
15 01 06	Imballaggi in materiali misti			x		x	x	x	x	x	x		x
15 01 07	Imballaggi in vetro					x	x	x	x				
15 01 09	Imballaggi in materia tessile					x	x	x	x				x
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x				x		x	x				
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x				x		x	x				
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi												
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x				x		x	x				
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x				x		x	x				x
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO												
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobilinon stradali) e rifiuti prodotti dallo smaltimento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)												
16 01 03	Pneumatici fuori uso		x			x	x	x	x				
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti			x		x	x	x	x	x			

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
	pericolose												
16 01 07*	Filtri dell'olio	x				x			x				
16 01 09*	Componenti contenenti PCB	x				x			x				
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	x				x			x				
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	x				x			x				
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x				x			x				
16 01 13*	Liquidi per freni	x				x			x				
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x				x			x				
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x				x			x				
16 01 17	Metalli ferrosi			x		x	x	x	x				
16 01 18	Metalli non ferrosi			x		x	x	x	x				
16 01 19	Plastica					x	x	x	x				x
16 01 20	Vetro					x	x	x	x				
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x				x			x				
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		x			x	x	x	x		x		x
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche												
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	x				x			x				
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x				x			x				
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x				x			x				
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	x				x			x				
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			x		x	x	x	x		x		
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x				x			x				
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			x		x	x	x	x		x		
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati												
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x				x		x	x				
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x				x		x	x				
16 05	Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto												
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x				x			x				
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x				x			x				
16 06	Batterie ed accumulatori												
16 06 01*	Batterie al piombo	x				x			x				
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio	x				x			x				
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	x				x			x				
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x				x			x				
16 06 05	Altre batterie e accumulatori	x				x			x				
16 06 06*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x				x			x				
16 08	Catalizzatori esauriti												
16 08 01	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x				x		x	x				
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x				x		x	x				
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)												
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche												

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
17 01 01	Cemento					X		X	X				
17 01 02	Mattoni					X		X	X				
17 01 03	Mattonelle e ceramica					X		X	X				
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X				X	X	X	X				
17 02	Legno, vetro e plastica												
17 02 01	Legno		X			X	X	X	X			X	X
17 02 02	Vetro				X	X	X	X	X				
17 02 03	Plastica					X	X	X	X			X	X
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame												
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X				X			X				
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X				X		X	X				
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X				X			X				
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)												
17 04 01	Rame, bronzo e ottone			X		X	X	X	X				
17 04 02	Alluminio			X		X	X	X	X	X			
17 04 03	Piombo			X		X		X	X				
17 04 04	Zinco			X		X		X	X				
17 04 05	Ferro e acciaio			X		X	X	X	X	X			
17 04 06	Stagno			X		X		X	X				
17 04 07	Metalli misti			X		X	X	X	X	X			
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X				X		X	X				
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			X		X	X	X	X				
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto												
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X				X	X	X	X				X
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso												
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					X	X	X	X				
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione												
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X		X	X	X	X				X
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE												
19 01	Rifiuti da incenerimenti o pirolisi di rifiuti												
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X		X		X	X				
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11			X		X		X	X				
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13					X			X				
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti												
19 08 01	vaglio	X				X			X				
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X				X			X				
19 10	Rifiuti prodotti da operazione di frantumazione di rifiuti contenenti metallo												
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X		X		X		X	X				
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X		X		X		X	X				X
19 10 03*	Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze	X						X	X				

TABELLA 1 RIFIUTI AMMESSI IN IMPIANTO

VIA LINO ZECCHETTO CIVICO 29/31

OPERAZIONI AUTORIZZATE

Codice	Descrizione	D15	R3	R4	R5	R13	R12 SC	R12 EL	R12 A	R12 RV	R12 DR	R12 MI	R3 CSS
	pericolose												
19 10 04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x		x		x		x	x				x
19 10 05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x											
19 10 06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x				x		x	x				
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificata altrimenti												
19 12 01	Carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
19 12 02	Metalli ferrosi			x		x	x	x	x	x	x		x
19 12 03	Metalli non ferrosi			x		x	x	x	x	x	x		x
19 12 04	Plastica e gomma					x	x	x	x	x	x	x	x
19 12 05	Vetro				x	x		x	x		x		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		x			x		x	x	x	x		
19 12 08	Prodotti tessili					x		x					
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)					x			x				
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)	x	x			x	x	x	x	x	x		x
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA												
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)												
20 01 01	Carta e cartone		x			x	x	x	x	x	x		x
20 01 02	Vetro				x	x	x	x	x				
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	x				x		x	x				
20 01 10	Abbigliamento					x	x	x	x				x
20 01 11	Prodotti tessili					x	x	x	x				x
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x				x		x	x				
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluorocarburi	x				x			x				
20 01 25	Oli e grassi commestibili	x				x			x				
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x				x			x				
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x				x			x				
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	x				x			x				
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			x		x	x	x	x		x		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					x	x	x	x			x	x
20 01 39	Plastica		x			x	x	x	x			x	x
20 01 40	Metallo			x		x	x	x	x	x			
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)												
20 02 01	Rifiuti biodegradabili					x	x	x	x				
20 02 02	Terra e roccia	x				x		x	x				
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili					x	x	x	x				x
20 03	Rifiuti urbani												
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati					x	x	x	x				x
20 03 02	Rifiuti dei mercati					x	x	x	x				x
20 03 03	Residui dalla pulizia stradale					x	x	x	x				
20 03 07	Rifiuti ingombranti		x	x		x	x	x	x		x		x


TABELLA 2
ELENCO DEI RIFIUTI SOTTOPOSTI AD OPERAZIONI DI R12 "SELEZIONE E CERNITA"
E FRAZIONI OTTENIBILI DALLA SELEZIONE

Codice CER	Descrizione	Operazione R12 _{sc}	Frazioni selezionate
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) limitatamente a rifiuti provenienti dalla raccolta integrata dei rifiuti agricoli (quali teli per serre, teli per pacciamature, reti antigrandine, tubi di irrigazione, spaghi e reggette)	Selezione manuale e meccanica	polipropilene, polietilene, materiali compositi o altri polimeri (ex. PVC)
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	Selezione manuale e meccanica	Plastica, carta, vetro, metallo, legno
02 01 10	Rifiuti metallici	Selezione manuale e meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Selezione manuale e/o meccanica	Plastiche, legno, metallo, poliuretano espanso ("gommapiuma"), lattice
04 02 21	Limitatamente a rifiuti costituiti da materiali eterogenei variamente assemblati come ad esempio parti di arredi completi di strutture, rivestimenti.	Operazioni di selezione meccanica e triturazione	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc), plastiche e legno, vetro, tessuti, poliuretano espanso, ecc.
04 02 22	Limitatamente a rifiuti costituiti da materiali eterogenei variamente assemblati come ad esempio parti di arredi completi di strutture, rivestimenti.	Operazioni di selezione meccanica e triturazione	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc), plastiche e legno, vetro, tessuti, poliuretano espanso, ecc.
12 01 99	Limitatamente ai materiali metallici (sfridi, scaglie, ritagli di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, cascami di barre, profili, lamiere, rottami ferrosi, ecc.) provenienti da officine e aziende metal meccaniche non contaminati da oli	Selezione manuale e/o meccanica	Separazione per specifiche merceologiche sfridi, scaglie, ritagli di acciaio, cascami, barre, profili, lamiere ecc.
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	Separazione manuale	Carta, cartone, ondulato, giornalame, legno, metallo
15 01 02	Imballaggi in plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste e/o selezione manuale	Rifiuti di plastiche divise per polimero, colore, tipologia (film, corpi solidi)
15 01 04	Imballaggi metallici	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste, selezione manuale e/o meccanico	Metalli ferrosi e non ferrosi
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste, selezione manuale	Plastica, carta, vetro, metallo, legno
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste, selezione manuale e/o meccanica	Plastica, carta, vetro, metallo, legno
15 01 07	Imballaggi in vetro	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste e/o sel. manual	Rifiuti di vetro diviso per colore
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile, limitatamente a i sacconi di polipropilene che al loro interno hanno un sacco in polietilene	Selezione manuale e meccanica	polipropilene, polietilene, materiali compositi o altri polimeri (ex. PVC)
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Selezione manuale e meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi, gomma
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, limitatamente ai veicoli militari provenienti dalla dismissione del parco mezzi in servizio presso le basi italiane e le forze alleate presenti nel territorio italiano	Separazione manuale, cesoia tura disassemblaggio, ed eventuale pressatura	Materiali metallici, vetri plastiche, imbottiture
16 01 18	Metalli non ferrosi	Selezione manuale e/o meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc)
16 01 19	Plastica	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste e/o selezione manuale/meccanica	Rifiuti di varie plastiche divise per tipologia (film, corpi solidi) e/o specifiche merceologiche


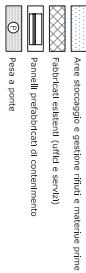
TABELLA 2
ELENCO DEI RIFIUTI SOTTOPOSTI AD OPERAZIONI DI R12 "SELEZIONE E CERNITA"
E FRAZIONI OTTENIBILI DALLA SELEZIONE

Codice CER	Descrizione	Operazione R12 _{sc}	Frazioni selezionate
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Selezione manuale e/o meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetro
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Selezione manuale e/o meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetro
17 04 05	Ferro e acciaio	Separazione manuale e/o meccanica	Separazione per specifiche merceologiche
17 04 07	Metalli misti	Separazione manuale e/o meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc)
17 06 04	Limitatamente a rifiuti costituiti da materiali compositi che rivestono funzione di rivestimento ed isolamento edifici (ed es. pannelli poliaccoppiati - per isolamento termico ed acustico ed impermeabilizzazione - costituita da fibre naturali, legno, metallo, vetro, ecc.)	Operazioni di selezione meccanica e triturazione	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc), plastiche e legno, vetro, ecc.
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 19 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata, selezione manuale e/o meccanica	Plastiche, legno, metallo, vetro, carta e cartone
19 12 01	Carta e cartone	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o selezione manuale	Carta, cartone, ondulato, giornalame
19 12 02	Metalli ferrosi	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o separazione manuale e meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetro, legno
19 12 03	Metalli non ferrosi	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o separazione manuale e meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11)	Impianto meccanizzato di selezione con separazione automatizzata Deferizzazione, separazione a correnti indotte, separazione tramite lettore ottico	Plastiche, legno, metallo, vetro, carta e cartone
20 01 01	Carta e cartone	Separazione manuale	Carta, cartone, ondulato, giornalame
20 01 02	Vetro	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o selez. manuale	Rifiuti di vetro diviso per colore
20 01 11	Limitatamente a rifiuti costituiti da materiali eterogenei variamente assemblati come ad esempio parti di arredi completi di strutture, rivestimenti.	Operazioni di selezione meccanica e triturazione	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc), plastiche e legno, vetro, tessuti, poliuretano espanso, ecc.
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	Impianto meccanizzato di selezione con separazione semi-automatizzata e/o selezione manuale / meccanica	Metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetro
20 01 40	Metallo	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste e/o manuale	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc)
20 03 01	Limitatamente a rifiuti costituiti da materiali eterogenei variamente assemblati come ad esempio parti di arredi completi di strutture, rivestimenti.	Operazioni di selezione meccanica e triturazione	Metalli ferrosi e non ferrosi (rame, alluminio, ottone, zinco, piombo, ferro, acciaio, ghisa, ecc), plastiche e legno, vetro, tessuti, poliuretano espanso, ecc.
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Impianto meccanizzato di selezione con separazione di frazioni merceologiche miste e/o separazione manuale / meccanica	Plastiche, legno, metallo, vetro, carta e cartone

VIA LINO ZECCHETTO



- Accessi all'impianto
- Flussi materiali
- Delimitazione ambiti operativi
- Superfici private a parcheggio autoveicoli



BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:

**Via Lino Zecchetto, 29/31 – Frazione La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Sito Operativo:

**Via Lino Zecchetto, 8 – Frazione La Salute di Livenza
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

*Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione
dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente*

Norma

ISO 9001:2008

Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al
recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto, messa
in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie prime
secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi.

Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi.

Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Settore/i EA di attività **EA39, 24**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **27 giugno 2014**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al: **26 giugno 2017**

Data della certificazione originale: **30 giugno 2008**

Certificate No. IT239299

Rev. N, 1 del: 27 giugno 2014

LODOVICO JUCKER - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15, - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



SGQ	N° 009A	PRS	N° 076C
SGA	N° 008D	SGE	N° 009M
PRD	N° 009B	EMAS	N° 004P
SCR	N° 008F	GIHG	N° 008O
FSMS	N° 003I	ISP	N° 006E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF mutual Recognition Agreement.

BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:

**Via Lino Zecchetto, 29/31 – Fraz. LA SALUTE DI LIVENZA
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Sito Operativo:

**Via Lino Zecchetto, 8 - Fraz. LA SALUTE DI LIVENZA
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

*Bureau Veritas Italia spa certifica che il sistema di gestione
dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente*

Norma

ISO 14001:2004

Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi. Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09
Settore/i EA di attività: **24, 39**

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: **14 luglio 2014**

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: **13 luglio 2017**

Data della certificazione originale: **15 luglio 2011**

Certificate No. IT256102

Rev. N 1 del: **14 luglio 2014**


LODOVICO JUCKER - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15, - 20126 Milano, Italia



Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

SGQ	N° 009A	PRS	N° 076C
SGA	N° 008D	SGE	N° 009M
PRD	N° 009B	EMAS	N° 004P
SCR	N° 008F	GHG	N° 008O
FSMS	N° 003I	ISP	N° 006E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

BUREAU VERITAS
Certification



ECOLFER SRL

Sede Legale e Operativa:

**Via Lino Zecchetto, 29/31 Fraz. LA SALUTE DI LIVENZA –
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Sito Operativo:

**Via Lino Zecchetto, 8 Fraz. LA SALUTE DI LIVENZA –
30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)**

Bureau Veritas Certification certifica che
il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai
requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Norma

OHSAS 18001:2007

campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita
finalizzata al recupero di rifiuti urbani non pericolosi.
Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita, con
produzione di materie prime secondarie, di rifiuti speciali e
assimilabili agli urbani non pericolosi.
Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti pericolosi.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Settore/i EA di attività: 24, 39 A

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 28/08/2013

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione, questo certificato è
valido fino al: 27/08/2016

Data della certificazione originale: 28/08/2013

Certificato N°: **IT250702/UK**

Versione N° 1 del 28/08/2013

Lodovico Jucker – Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Certification Holding SAS- UK Branch,
Brandon House, 180 Borough High Street, London SE1 1LB, United Kingdom
Ufficio locale: **Bureau Veritas Italia spa**, Via Miramare, 15, 20126 Milano, Italia



008

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del
sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Si certifica che l'organizzazione

This certifies that the company

ECOLFER S.r.l.
Via Lino Zecchetto, 29/31
30020 La Salute Di Livenza (VE)
Italia

applica un sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti del
REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 del 31 marzo 2011

*applies a quality management system acc. to the requirements of
COUNCIL REGULATION (EU) No 333/2011 of 31 March 2011*

Il presente certificato viene emesso a seguito di risultanza positiva dell'audit condotto presso
l'organizzazione in accordo al Regolamento (UE) 333/2011 del 31 marzo 2011.

*This certificate is issued as a result of positive findings of the audit conducted at the organization
in accordance to Regulation (EU) 333/2011 of 31 March 2011.*

Data di emissione:

Date of issue:
18-03-2014

Rapporto di audit N.:

Audit Report No:
12309/2013

Valido fino al:

Valid until:
17-03-2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefan Paul".

Per conto dell'Organismo di certificazione
TÜV NORD CERT GmbH
On behalf of Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 18-03-2014

Si certifica che l'organizzazione

This certifies that the company

ECOLFER S.r.l.
Via Lino Zecchetto, 29/31
30020 La Salute Di Livenza (VE)
Italia

applica un sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti del
REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013

*applies a quality management system acc. to the requirements of
COUNCIL REGULATION (EU) No 715/2013 of 25 July 2013*

Il presente viene emesso a seguito di risultanza positiva dell'audit condotto presso
l'organizzazione in accordo a quanto espresso
nel Regolamento (UE) 715/2013 del 25 luglio 2013.

*This is issued as a result of positive findings of the audit conducted at the organization in accordance with
what expressed in Regulation (EU) 715/2013 of 25 July 2013.*

Data di emissione:

Date of issue:
18-03-2014

Rapporto di audit n°:

Audit Report No.:
12309/2013

Valido fino al:

Valid until:
17-03-2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefan Pöhl".

Per conto dell'Organismo di certificazione
TÜV NORD CERT GmbH
On behalf of Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Bologna, 18-03-2014